



Unione Comuni del Basso Vicentino

Provincia di VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione

N. 6	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI DI GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2018
Del 26/02/2018	

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sede del Municipio di Orgiano.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi consegnati a domicilio, i Consiglieri dell'Unione.

Fatto l'appello risultano:

			Presente
1)	Caoduro Flavio Alberto	Presidente	SI
2)	Bertola Silvio	Consigliere	NO
3)	Bonato Nadia	Consigliere	SI
4)	Ceccato Fabrizio	Consigliere_Ass	SI
5)	Chierico Moira	Consigliere	SI
6)	Cibotto Bruno	Consigliere	AG
7)	Dall'Omo Graziano Giuseppe	Consigliere	SI
8)	Dotto Manuel	Consigliere_Ass	SI
9)	Forcato Alberto	Consigliere	SI
10)	Fortuna Paola	Consigliere	SI
11)	Gianesini Juanita	Consigliere	NO
12)	Malesan Sara	Consigliere	SI
13)	Nicolini Luciano	Consigliere	SI
14)	Pistore Laura	Consigliere	AG
15)	Schivo Michele	Consigliere	SI
16)	Zonta Walter	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario dell'Unione Tornambè Francesco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Caoduro Flavio Alberto assume la presidenza ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI DI GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TARI
ANNO 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITA la breve introduzione del Presidente che invita la Responsabile del servizio Lorella Saggiorato a relazionare sull'argomento in oggetto;

DATO ATTO che:

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria;

L'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il regolamento per l'applicazione della componente TARI approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 14 del 09.04.2014;

ACCERTATO che le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/4/1999 e dall'apposito regolamento comunale e che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

VISTA la proposta di Piano Finanziario presentata da ogni Comune;

CONSIDERATO inoltre:

- che le tariffe si dividono in domestiche e non domestiche e una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche l'art. 6 del DPR. 158/1999 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che i Comuni dell'Unione Comuni del Basso Vicentino non dispongono di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 21 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si disponga di dati di effettiva misurazione;
- che per l'anno 2018, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a:
€ 64.569,21 per il Comune di Asigliano Veneto,
€ 239.990,32 per il Comune di Orgiano
€ 311.728,70 per il Comune di Pojana Maggiore
€ 300.706,28 per il Comune di Sossano
e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi dei piani stessi, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1b e 2, per le utenze domestiche e 3b e 4b, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:
 1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1b);
 2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 metodo normalizzato);
 3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc coefficiente potenziale di produzione (tabella 3b);

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4b);

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche si è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

Partite soggette a TARI nell'anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;

Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2017 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal DPR. 158/1999;

Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal DPR. 158 tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come modificata dal D.L. 16/2014);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 che stabilisce che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO al tal proposito le linee guida interpretative del MEF pubblicate il 09/02/2018 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con le quali è stato quantificato un costo standard complessivo di

€ 82.095,00 per il Comune di Asigliano Veneto,

€ 404.644,00 per il Comune di Orgiano

€ 534.553,00 per il Comune di Pojana Maggiore

€ 416.128,00 per il Comune di Sossano

con riferimento ai dati dell'annualità 2013, mentre i costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento effettivamente sostenuti nell'anno 2017 risultano di

€ 55.816,09 per il Comune di Asigliano Veneto,

€ 199.056,05 per il Comune di Orgiano

€ 281.516,28 per il Comune di Pojana Maggiore

€ 258.612,74 per il Comune di Sossano

DATO ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

CONSIDERATO che dai piani tariffari risultano determinate le tariffe tari da applicare per l'anno 2018, così come meglio riassunte nell'allegato A2) per il Comune di Asigliano Veneto, B2) per il Comune di Orgiano, C2) per il Comune di Pojana Maggiore, D2) per il Comune di Sossano, utenze domestiche e utenze non domestiche, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 è stato differito al 31.03.2018;

Dopo breve discussione, durante la quale intervengono:

VISTO il DPR 27 aprile 1999 n. 158;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in forza del rinvio dell'art. 18 dello Statuto dell'Unione alle norme di distribuzione delle competenze degli organi vigenti per i Comuni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti del Consiglio presenti,

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2018 le tariffe componente TARI riportate negli allegati A2) per il Comune di Asigliano Veneto, B2) per il Comune di Orgiano, C2) per il Comune di Pojana Maggiore, D2) per il Comune di Sossano, utenze domestiche e utenze non domestiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare come allegato alla presente deliberazione i prospetti contenenti i piani finanziari dei Comuni di Asigliano Veneto allegato A1), Orgiano allegato B1), Pojana Maggiore allegato C1), Sossano allegato D1),

3. di dare atto che alle tariffe applicate dall'Unione Comuni Basso Vicentino ai fini dell'applicazione della TARI, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
5. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione (voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti).

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 7**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI DI GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2018

Il Responsabile di Settore

rag. Lorella Saggiorato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Raffaella Gallo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Caoduro Flavio Alberto
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Tornambè Francesco
(firma apposta digitalmente)
